

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA ELETTRTECNICA E PREVENZIONE INCENDI, FINALIZZATA ALLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PER LO SVOLGIMENTO DI SAGRE E MANIFESTAZIONI PER IL PERIODO 24 MESI. C.I.G. _____

GENERALITÀ

Il Comune di Lonato del Garda (BS), con sede in P.zza Martiri della Libertà n. 12, C.F. 00832210173 P.IVA 00580570984, rappresentato dal dott. Spazzini Michele Dirigente dell'Area Amministrativa e Sportello Unico per l'Edilizia e Urbanistica del Comune di Lonato del Garda, in forza di propria determinazione _____ del ___/___/_____ affida l'incarico in oggetto al Professionista di seguito denominato:

Affidatario:

LORENZINI Per. Ind. DENIS nato a Desenzano d/G. il 22 aprile 1982 e residente a Pozzolengo in via Marconi, 4 con studio professionale con sede in Piazza per la Concordia, 6 a San Martino della Battaglia C.F. LRNDNS82D22D284M e P.IVA 03083370985 - iscritto all'Ordine Periti Industriali della Provincia di Brescia al n.1408 (tel. 333/2618278 pec. denis.lorenzini@pec.eppi.it)

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto l'assistenza tecnica in materia elettrotecnica e prevenzione incendi, finalizzata alla verifica delle condizioni di sicurezza e prevenzione incendi per lo svolgimento di sagre, manifestazioni, eventi e concerti - nel seguito per brevità denominate manifestazione/i - non soggette al controllo della C.V.L.P.S., per il periodo 24 mesi, mediante la redazione di due tipologie, alternative, di documentazione, come di seguito descritto all'art. 2 del presente disciplinare.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELL'INCARICO

Nel corso dell'anno sono organizzate dal Comune e da Associazioni ed Enti privati manifestazioni nelle quali è effettuata la somministrazione al pubblico e dove si svolgono intrattenimenti musicali, caratterizzate da un forte flusso di gente e che presentano, pertanto, i pericoli e rischi per l'incolumità degli avventori sotto i seguenti profili:

- impianti elettrici
- incendio
- sicurezza

Le manifestazioni che, di norma, avvengono sul territorio sono le seguenti:

- n. 3 circa organizzate nella frazione di Campagna;
- n. 1 circa organizzate nella frazione di Sedena;
- n. 1 circa organizzate nella frazione di Centenaro;
- n. 1 Sagra di San Giovanni Battista;
- n. 10 circa altre.

1ª tipologia: Manifestazioni per le quali il Comune affida l'incarico di redazione del Piano di sicurezza ed evacuazione

Per ciascuna di tale "manifestazione" il professionista incaricato dovrà redigere il Piano di Sicurezza ed evacuazione ed eventualmente assumere il ruolo di Capo Squadra di Emergenza (CSE), tenendo conto dei rischi in materia elettrotecnica e di prevenzione incendi; comprende le seguenti azioni:

- redazione della “Relazione Tecnica di Valutazione del Rischio e pianificazione delle Emergenze”, con indicazione delle prescrizioni da adottare. La prestazione comprende altresì eventuali suggerimenti e delucidazioni agli organizzatori degli eventi. La relazione dovrà essere trasmesso all’Amministrazione comunale prima dell’inizio della manifestazione;
- effettuare almeno un sopralluogo/ispezione prima della manifestazione al fine di verificare l’osservanza di eventuali prescrizioni e la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza. Il sopralluogo dovrà essere concordato con il responsabile del procedimento;
- esecuzione di un eventuale ulteriore sopralluogo al fine di verificare l’osservanza di eventuali prescrizioni;

L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere al Professionista di rivestire il ruolo di Capo Squadra di Emergenza (CSE), in questo caso sarà riconosciuto un compenso aggiuntivo, come indicato all’art. 4 del presente disciplinare.

2^ tipologia: Manifestazioni per le quali il Comune affida l’incarico di redazione della Relazione di rispondenza, certificate l’avvenuto controllo per sagra – manifestazione – evento - concerto organizzati da Associazioni ed Enti privati.

Per ciascuna di tale “manifestazione” l’incarico comprende le seguenti azioni:

- esame e verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata dagli organizzatori della “manifestazione”, con eventuale indicazione della documentazione da integrare e/o prescrizioni da adottare, e quando previsto. La prestazione comprende altresì eventuali suggerimenti e delucidazioni agli organizzatori degli eventi;
- esame della documentazione integrativa;
- effettuare almeno un sopralluogo/ispezione prima della “manifestazione” al fine di verificare l’osservanza di eventuali prescrizioni e la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza. Il sopralluogo dovrà essere concordato con il responsabile del procedimento;
- esecuzione di un eventuale ulteriore sopralluogo al fine di verificare l’osservanza di eventuali prescrizioni;
- rilascio, entro il termine di inizio della manifestazione, della Relazione di rispondenza, certificate l’avvenuto controllo.

L’incaricato dovrà attenersi alle indicazioni del Committente, con l’obiettivo prioritario dell’eliminazione dei rischi o della loro riduzione alla fonte al fine del conseguimento degli obiettivi della vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO – PROROGA - RINNOVO

L’incarico avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare di incarico.

Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Alla scadenza è ammessa la proroga tecnica di non oltre 180 giorni, ai sensi dell’art. 120 c.11 del D.lgs. 36/2023, alle condizioni economiche e normative in corso, per il tempo necessario alla conclusione della nuova procedura selettiva del contraente.

ART. 4 - COMPENSO PROFESSIONALE E VALORE CONTRATTUALE PRESUNTO

Il compenso professionale dovuto per entrambe le tipologie, comprendente le azioni descritte all’art. 2 del presente disciplinare, ammonta a € 500,00 per ciascuna “manifestazione”, oneri fiscali e previdenziali esclusi, e verrà liquidato previa verifica della corretta esecuzione dell’incarico.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere al Professionista di rivestire il ruolo di Capo

Squadra di Emergenza (CSE). In questo caso sarà riconosciuto un compenso aggiuntivo di € 250,00 per ciascuna “manifestazione”, oneri fiscali e previdenziali esclusi.

Il valore contrattuale presunto per il periodo di 24 mesi, compresa l'eventuale proroga tecnica non oltre 180 giorni, ammonta presuntivamente a € 25.000,00 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) calcolato in base al numero di manifestazioni realizzate negli anni passati, nonché di quelle che l'Ufficio Cultura Turismo intende realizzare.

Ai fini della fatturazione elettronica, a norma dell'art. 1 co. 209-214 della legge 244/2007, si precisa che il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fatturazione è il seguente: P14VC6 (Agenzia per l'Italia Digitale, “Specifiche operative per l'identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatarie della fatturazione elettronica”, versione 1.0.4 del 23.6.2014, pag. 22).

ART. 5 - PENALI E RECESSO

Nel caso di mancata presentazione della documentazione prevista all'art. 2, entro il termine di inizio della manifestazione, per sola causa del professionista incaricato, è applicata, previa diffida, per ogni giorno di ritardo una penale del 1 ‰ dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023. L'importo della penale verrà trattenuto sul primo pagamento utile.

Qualora siano contestati al professionista più di n. 2 inadempienze per mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 2, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

È facoltà del Comune di Lonato del Garda, recedere anticipatamente dal presente contratto quando il Professionista contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui alla presente scrittura privata, sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio, dimostri manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto o inadempienza accertata alle norme di legge.

Il Professionista dovrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Ove lo stesso non provveda, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto. Resta salva per l'Ente l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti

E' facoltà del Professionista recedere motivatamente dal contratto fatto salvo l'obbligo di portare a termine le pratiche già assegnate.

Il diritto al recesso di cui al presente articolo può essere esercitato con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di risoluzioni anticipate dei contratti.

ART. 6 - NATURA DELL'INCARICO

L'incarico oggetto del presente disciplinare deve intendersi, ad ogni effetto, quale collaborazione professionale e non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. L'incaricato svolgerà pertanto la prestazione senza alcun vincolo di subordinazione.

ART. 7 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

Nell'adempimento dell'incarico, il Professionista deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista della “manifestazione”, appaiono idonei ad assicurare l'assolvimento di quanto richiesto dalla normativa vigente, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e prevenzione incendi in vigore.

Sarà cura dell'Amministrazione fornire al Professionista, di concerto con lo stesso, preventivamente all'espletamento dell'incarico, gli indirizzi generali ai quali lo stesso dovrà attenersi.

Si impegna a garantire, contemporaneamente al conferimento dell'incarico, il libero accesso all'area e ai fabbricati interessati alla "manifestazione", per tutto il corso di espletamento del presente incarico. Il Professionista incaricato potrà liberamente servirsi, per il sopralluoghi, di collaboratori fissi ed occasionali.

ART. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto non è ammesso. E' altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni. Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 9 - REQUISITI DEL TECNICO ABILITATO

Il Professionista sotto la propria responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività oggetto dell'incarico per l'assistenza e la consulenza in materia elettrotecnica e prevenzione incendi, in quanto:

- iscritto all'Ordine professionale Periti Industriali di BS al n.1408;
- professionista iscritto all'Ordine o all'Albo professionale nel campo della specializzazione di elettrotecnica e automazione;
- tecnico di prevenzione incendi iscritto alle liste ministeriali del Ministero dell'Interno art. 7 del DM 5 agosto 2011; iscriz. BS01408P00181

ART. 10 - RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE E VERSO TERZI

Il Professionista ha stipulato una polizza assicurativa a copertura di tutti rischi di natura professionale, compresi errori e omissioni che possano derivare dall'esecuzione della prestazione. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da: AllINS n. ID000000400 con scadenza 31-05-2024.

Il Professionista si impegna ed obbliga a rinnovare detta polizza, anno per anno, sino al termine della prestazione d'incarico in oggetto del presente disciplinare.

Il Professionista è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi assunti e della perfetta esecuzione dell'incarico.

Il professionista è tenuto all'osservanza delle norme di legge vigente, delle prescrizioni, delle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante ed è tenuto ad assoggettarsi alle verifiche sull'espletamento dell'incarico.

Il Professionista è tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e collaboratori.

Il Professionista è responsabile dei danni recati al Comune, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e di chiunque di cui esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista osserva le prescrizioni della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti i pagamenti nell'ambito della filiera delle imprese, come definita dall'art. 6 co. 3 del decreto

legge 187/2010, saranno effettuati esclusivamente con strumenti che ne consentono la tracciabilità. Il mancato utilizzo del bonifico (bancario o postale), ovvero di altri strumenti che tracciano le operazioni, è causa di risoluzione del presente (art. 3 co. 9-bis della legge 136/2010). L'Appaltatore comunica tempestivamente alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura di Brescia, l'inosservanza della legge 136/2010 da parte dei subappaltatori, subcontraenti, cottimisti, fornitori.

ART. 12 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

A norma dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*) il professionista è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dallo stesso decreto e dal codice di comportamento dell'Amministrazione aggiudicatrice e si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. Si impegna altresì a rispettare le norme contenute nel Protocollo di Legalità della Stazione Appaltante.

Il professionista dovrà svolgere l'attività istruttoria e di controllo oggetto del presente incarico avendo cura di non incorrere in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi derivanti dall'esercizio della libera professione sul territorio del Comune di Lonato del Garda, che possa comportare incompatibilità o conflitto di interesse con l'attività di istruttoria e di controllo ricevuta dal Comune di Lonato del Garda.

ART. 13 - RISERVATEZZA

Il Professionista dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Comune.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte della Stazione appaltante, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

Il Professionista potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per il Comune purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

ART. 14 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente disciplinare – salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l'inderogabilità della competenza per territorio - sarà competente il Foro di Brescia.

Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, del codice di procedura civile, ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro giudice.

ART. 15 - SPESE E TASSE

Eventuali spese di bollo del contratto sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Ai fini dell'imposta di registro, tuttavia, il presente contratto, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 634, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del R.UE 679/2016 Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati si informa che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento dei dati raccolti fanno riferimento al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l'esecuzione del procedimento in oggetto;

- c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'impossibilità di avviare il procedimento in oggetto;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'artt 12-23 del R.UE 679/2016;
- f) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lonato del Garda.
- g) Dettagli relativi alle disposizioni adottate dall'ente in tema di trattamento dei dati personali si trovano sul sito del Comune dell'area Privacy

Lonato del Garda, Letto, approvato e sottoscritto in data di apposizione firme digitali

Per Il Comune di Lonato del Garda

Dott. Michele Spazzini _____

L'incaricato

Per. Ind. Denis Lorenzini _____